



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

Ordinanza n. 32 del 28 marzo 2025

Misure attuative delle disposizioni vigenti riguardanti il Piano degli interventi emergenziali ex OCDPC n. 948/2022, armonizzazione delle disposizioni derogatorie sugli interventi pubblici di competenza del Commissario straordinario e disciplina degli interventi di ricostruzione privata e delocalizzazioni in attuazione dell'articolo 1, comma 685 della legge 30 dicembre 2024, n. 207

Il Commissario Straordinario del Governo per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'isola d'Ischia, On. le Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 14 febbraio 2022 al n. 323 e confermato fino al 31 dicembre 2025 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2025, registrato dalla Corte dei Conti il 23 gennaio 2025 al n. 234;

VISTO il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante *Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e del 2017, il lavoro e le altre emergenze*;

VISTO il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, recante il "Codice della protezione civile";

VISTO il decreto-legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'articolo 11, comma 2;

VISTO il decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante *Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022*, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9;

CONSIDERATO che dalle prime ore del 26 novembre 2022 il territorio dell'isola di Ischia è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando vittime, dispersi, l'allagamento e l'isolamento di diverse località e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022, prorogato



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

da ultimo dall'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, fino al 31 dicembre 2024;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (di seguito anche "OCDPC") n. 948 del 30 novembre 2022, recante "*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022*";

DL 186/2022

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*" e, in particolare:

- l'articolo 1, comma 684, che prevede che: "*A decorrere dalla scadenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 27 novembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022, dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio del comune di Casamicciola, dell'isola di Ischia, il giorno 26 novembre 2022, prorogato da ultimo dall'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, fino al 31 dicembre 2024, il coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati e delle attività di assistenza alla popolazione previsti dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, conseguenti agli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, nonché le relative risorse finanziarie sono trasferiti al Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Conseguentemente, il medesimo Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 109 del 2018 subentra nella titolarità della contabilità speciale istituita per l'emergenza con ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 948 del 30 novembre 2022*";
- l'articolo 1, comma 685, che prevede che: "*Per le attività di assistenza alla popolazione di cui al comma 684 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025. Le relative risorse sono erogate nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle condizioni definiti con ordinanza del Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109. Il medesimo Commissario straordinario provvede altresì all'attuazione degli interventi di*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, per tutti i comuni dell'isola di Ischia. A tal fine, fino al 31 dicembre 2025, il Commissario straordinario individua, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili, con propria ordinanza gli interventi di ricostruzione privata e le opere pubbliche urgenti e di particolare criticità e gli interventi di messa in sicurezza idrogeologica, per i quali i poteri di ordinanza di cui all'articolo 13, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea ivi compresi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive”;

VISTA l'OCDPC n. 1130 del 21 febbraio 2025, intitolata “*Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2025; con detta ordinanza il Capo Dipartimento della Protezione Civile sancisce in via definitiva l'attribuzione al Commissario straordinario delle funzioni riguardanti il completamento del Piano degli interventi di Protezione Civile ex OCDPC n. 948/2022 disponendo la possibilità di estendere il regime derogatorio per ulteriori sei mesi e regolando le modalità di svolgimento di tale nuova funzione;

CONSIDERATA l'opportunità, ai fini della maggiore chiarezza del quadro regolatorio vigente, di disporre l'estensione per ulteriori sei mesi, decorrenti dall'8 marzo 2025, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della citata OCDPC n. 1130 del 21 febbraio 2025, dei poteri di deroga ex OCDPC n. 948/2022, contenute nelle principali ordinanze del Commissario Delegato, fermo restando che gli interventi avviati nel regime delle ordinanze vigenti anteriormente al termine di scadenza della fase di emergenza dispiegano i propri effetti e restano in vigore fino al completamento degli interventi;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

CONSIDERATO che le attività avviate dal Commissario Delegato anteriormente al termine di scadenza dello stato di emergenza dovranno essere completate dal Commissario straordinario, in forza del principio di continuità funzionale e delle disposizioni normative sopra richiamate;

VISTE le approvazioni del Piano degli interventi urgenti e delle successive cinque rimodulazioni trasmesse con le seguenti note del Capo del Dipartimento di Protezione Civile:

- nota prot. n. 6097/E/CD/ISCHIA del 3/03/2023: approvazione del Piano degli interventi urgenti;
- nota prot. n. 3084/E/CD/ISCHIA del 20/10/2023 (prot. DPC 53193-20/10/2023): approvazione della prima rimodulazione del Piano;
- note prot. n. 3542/E/CD/ISCHIA del 06/12/2023 (prot. DPC 63254-06/12/2023): approvazione della seconda rimodulazione del Piano;
- nota prot. n. 706E/CD/ISCHIA del 27/03/2024 (prot. DPC 16476-27/03/2024): approvazione della terza rimodulazione del Piano;
- nota prot. n. 1442/CD/ISCHIA del 01/07/2024 (prot. DPC-DPC_Generale-P-UIV-ASE-0034011-01/07/2024): approvazione della quarta rimodulazione del Piano;
- nota prot. n. 2603/CD/ISCHIA del 27/11/2024 (prot. DPC – DPC_Generale-P-UIV-ASE-0060806-27/11/2024): approvazione della quinta rimodulazione del Piano;

VISTE le ordinanze del Commissario Delegato nn. da 1 a 24, emanate nel periodo intercorrente tra il 3 dicembre 2022 e il 20 dicembre 2024;

VISTA la nota del Commissario Delegato prot. n. 2902U/CD/ISCHIA del 20/12/2024, con cui è stata richiesta al Dipartimento di Protezione Civile la sesta rimodulazione del Piano degli interventi urgenti e delle misure economiche, con allegata la relazione prot. n. 2901I/CD/ISCHIA del 20/12/2024 a firma dei dirigenti e dei funzionari della Struttura commissariale;

PRESO ATTO della nota del Capo del Dipartimento della Protezione Civile acquisita al prot. n. 873/CS/ISCHIA del 27/01/2025 (prot. DPC – DPC_Generale-P-UIV-ASE-0003347-27/01/2025), con la quale è stata approvata la sesta ed ultima rimodulazione del Piano degli interventi urgenti;

RITENUTO necessario disporre le misure opportune finalizzate al completamento del Piano degli interventi urgenti di Protezione Civile, come da ultimo rimodulato, e di disciplinare compiutamente il regime derogatorio vigente ai fini acceleratori di tutti gli interventi già di competenza del Commissario Delegato per conseguire l'obiettivo di cantierizzazione degli stessi entro l'8 settembre 2025, data di scadenza del regime derogatorio di Protezione Civile;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

VISTA la relazione istruttoria del Dirigente dell'area Ricostruzione Privata della Struttura commissariale, acquisita al prot. n. 3419I/CS/ISCHIA del 27/03/2025, contenente proposte riguardanti l'estensione delle disposizioni commissariali vigenti in materia di ricostruzione privata e delocalizzazioni agli edifici danneggiati dalla frana del 26 novembre 2022 negli altri comuni dell'isola di Ischia diversi dal comune di Casamicciola Terme, in attuazione dell'articolo 1, comma 685 della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

PRESO ATTO, in particolare, della proposta di attribuire in via convenzionale i livelli operativi L4 o L2 agli edifici danneggiati sulla base degli esiti contenuti nelle relative schede AeDEI – Ischia 2023;

RITENUTO di disciplinare le procedure di revoca dei finanziamenti ovvero di sostituzione dei Soggetti attuatori in caso di gravi inadempimenti rispetto ai tempi di affidamento dei lavori indicati nell'OCDPC 1130 del 21 febbraio 2025 e nei cronoprogrammi elaborati dalla Struttura commissariale;

RITENUTO, infine, di dover disporre che la presente ordinanza sia provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, richiamato dall'art. 5-ter, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, al fine di garantire la celere prosecuzione delle attività emergenziali di cui all'OCDPC n. 1130 del 21 febbraio 2025, nonché di quelle di ricostruzione post sisma e post frana;

DISPONE

Articolo 1

*(Esercizio da parte del Commissario Straordinario delle funzioni trasferite già attribuite al
Commissario Delegato)*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 684 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 nonché delle disposizioni contenute nell'OCDPC n. 1130 del 21 febbraio 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 8 marzo 2025, il coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati e delle attività di assistenza alla popolazione conseguenti agli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, previsti dal Piano degli interventi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

urgenti ex OCDPC n. 948/2022, così come rimodulato da ultimo dal Capo Dipartimento della Protezione Civile con nota acquisita al prot. n. 873/CD/ISCHIA del 27/01/2025 (prot. DPC – DPC_Generale-P-UIV-ASE-0003347-27/01/2025), è attribuito al Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, con le relative risorse finanziarie già stanziata.

2. Le disposizioni contenute nelle ordinanze dalla numero 1 alla numero 24 emanate dal Commissario Delegato fino al 31.12.2024, ove non in contrasto con quelle della presente ordinanza, continuano a dispiegare i propri effetti giuridici nei procedimenti in corso relativi agli interventi già avviati e si applicano ai nuovi interventi trasferiti al Commissario Straordinario, che subentra in tutti i rapporti giuridici in corso senza che debbano essere adottati ulteriori atti o provvedimenti.
3. Per la realizzazione degli interventi integralmente finanziati e contenuti nel Piano di cui all'art. 1 dell'OCDPC n. 948/2022 e nelle rimodulazioni dello stesso, il Commissario straordinario si avvale, entro il termine di sei mesi decorrenti dall'8 marzo 2025, data di pubblicazione della OCDPC n. 1130/2025, delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento dei lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi e di quelle contenute nella presente ordinanza.
4. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, rubricato "Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione", il Commissario Straordinario esercita i poteri di deroga previsti dall'art. 1, comma 685 della citata legge 30 dicembre 2024, n. 207.

A tal fine, su richiesta motivata dei Soggetti attuatori, il Commissario Straordinario può stabilire ulteriori deroghe rispetto a quelle già disposte con le ordinanze vigenti, per la realizzazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza, per tutti gli ambiti della ricostruzione pubblica e delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico.

Articolo 2

(Sesta rimodulazione del Piano degli interventi urgenti)

1. Il Piano degli interventi urgenti di cui all'art. 1, comma 4, dell'OCDPC n. 948/2022, costituente l'Allegato 1 alla presente ordinanza, è rimodulato in conformità a quello approvato dal Capo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

Dipartimento della Protezione Civile con nota acquisita al prot. n. 873/CD/ISCHIA del 27/01/2025 (prot. DPC – DPC_Generale-P-UIV-ASE-0003347-27/01/2025), per un importo complessivo di € 92.265.000,00.

2. In conseguenza dell'approvazione della rimodulazione del Piano degli interventi, come da elenco allegato (Allegato 2), si dispone:
 - la revoca del finanziamento per gli interventi CD-CT-2-040; CD-CT-3-061;
 - la rimodulazione in diminuzione degli importi di finanziamento relativi agli interventi CD-CT-1-003; CD-CT-1-004; CD-CT-1-011; CD-CT-1-032; CD-CT-1-035; CD-CT-1-036, CD-CT-3-048; CD-FO-2-016; CD-BI-1-001;
 - il finanziamento dei nuovi interventi CD-CT-3-064; CD-IS-1-023;
 - la rimodulazione in aumento degli importi di finanziamento relativi agli interventi CD-CT-1-020; CD-CT-1-021; CD-CT-1-022; CD-CT-1-029; CD-CT-2-047; CD-CT-3-026; CD-CT-2-048;
3. Gli interventi necessari per la messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi del 26 novembre 2022, di cui all'articolo 25, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 1 del 2018, elencati nell'“Allegato 2 – sesta rimodulazione”, che forma parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili e costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.
4. Agli Enti e società pubbliche individuati con le ordinanze del Commissario Delegato n. 1 del 3 dicembre 2022, n. 3 del 20 dicembre 2022 e n. 5 del 26 gennaio 2023, n. 9 del 10 marzo 2023, n. 11 del 21 aprile 2023, n. 15 del 31 ottobre 2023, n. 16 del 7 dicembre 2023, n. 19 del 4 aprile 2024, n. 20 del 11 luglio 2024, n. 21 del 9 settembre 2024 e n. 23 dell'11 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'OCDPC n. 948 del 2022, sono assegnate le funzioni di Soggetto attuatore per gli interventi analiticamente indicati nell'“Allegato 2 - Sesta rimodulazione”.
5. Per le nuove opere inserite nel Piano degli interventi, indicate nell'“Allegato 2 – Sesta rimodulazione”, sono attribuite le funzioni di Soggetto Attuatore rispettivamente:
 - al Comune di Casamicciola Terme per l'intervento denominato “*Messa in sicurezza e ripristino delle condizioni ante alluvionali del 26 novembre 2022 alla Salita Tresta*” (CD-CT-3-064), per un importo di euro 229.651,65;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

- al Comune di Ischia per l'intervento denominato *“Lavori di decespugliamento e taglio degli arbusti sulla scarpata, realizzazione muro di contenimento in calcestruzzo e ripristino della sede stradale nel comune di Ischia”* (CD-IS-1-023), per un importo di euro 150.000,00;
6. Il Comune di Casamicciola Terme viene, altresì, nominato Soggetto Attuatore in sostituzione di SMA Campania S.p.A per l'intervento CD-CT-1-039, denominato *“Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento costone sovrastante via Mortito - Primi interventi di messa in sicurezza”*, per un importo di euro 32.951,44 a fronte di un finanziamento complessivo di euro 40.478,51. Conseguentemente, la quota parte di euro 7.527,07 a fronte del complessivo finanziamento di 40.478,51 riferito all'intervento CD-CT-1-039 spettante a SMA Campania S.p.A. per le attività progettuali già affidate e concluse, sarà erogata direttamente dalla Struttura Commissariale a SMA Campania S.p.A.
7. L'Unità Tecnica-Amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri (UTA) assume il ruolo di Soggetto attuatore per i seguenti interventi:
- lavori volti alla mitigazione del rischio presso i costoni prospicienti la via Vecchia Pallarito nel comune di Barano d'Ischia (CD-BI-2-027) per un importo di euro 1.310.000,00;
 - lavori di messa in sicurezza dei costoni di Cava Pallarito sottostanti la strada pubblica P. le Via Angelo Migliaccio nel comune di Barano d'Ischia – (CD-BI-2-029) per un importo pari di euro 800.000,00;
8. Il Commissario Straordinario provvede, in caso di ulteriori necessità, a sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile eventuali rimodulazioni e/o integrazioni del Piano, con la previsione di nuovi interventi ancora da realizzare, nei limiti delle risorse già stanziare dalle delibere del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2022, del 9 febbraio 2023, del 23 ottobre 2023 e del 23 aprile 2024, nonché delle risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili dalle economie degli interventi pianificati e da eventuali ulteriori risorse provenienti da altre fonti. Il Commissario Straordinario provvede con proprio decreto alle conseguenti rimodulazioni del Piano.

Articolo 3

(Limiti temporali alle deroghe di Protezione Civile)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

1. Entro il termine di sei mesi dall'8 marzo 2025 data di pubblicazione dell'OCDPC n. 1130/2025, per l'attuazione delle opere previste nel Piano degli interventi, così come rimodulato ai sensi del precedente articolo 2, i Soggetti attuatori si avvalgono delle deroghe già disposte con le ordinanze emanate dal Commissario delegato fino al 31 dicembre 2024, di quelle stabilite dalla presente ordinanza e delle ulteriori deroghe, ove disposte ai sensi del precedente articolo 1, comma 4. Sono da tenere in particolare considerazione le vigenti disposizioni delle citate ordinanze nelle materie di seguito indicate, in via esemplificativa e non esaustiva:
 - a) procedure di affidamento di appalti di servizi, forniture e lavori, disciplinate dal decreto legislativo n. 36/2023;
 - b) semplificazione di procedimenti amministrativi, di organizzazione e di termini degli adempimenti, disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni;
 - c) semplificazione in materia di autorizzazioni ambientali (VIA e VincA), disciplinate dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalle leggi vigenti;
 - d) semplificazione delle procedure di autorizzazione nelle materie disciplinate dal decreto legislativo n. 42 del 2004;
 - e) disposizioni inerenti alla facoltà dei Soggetti attuatori di provvedere, in qualità di stazioni appaltanti, anche se non qualificati ai sensi dell'articolo 62, comma 2 del decreto legislativo n. 36/2023, ad effettuare le procedure di scelta del contraente avvalendosi delle rispettive strutture tecnico amministrative;
 - f) sostituzione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo con il certificato di regolare esecuzione;
 - g) attività di combustione dei residui vegetali.

Articolo 4

(Procedure di affidamento)

1. Sulla base dell'attestazione del nesso di causalità tra lo stato di dissesto oggetto di intervento e gli eventi meteorologici di eccezionale intensità verificatisi il 26 novembre 2022 nel territorio dell'isola di Ischia, di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale deliberato dal Consiglio dei ministri il 27 novembre 2022, i Soggetti attuatori, ove ne ricorrano i presupposti,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

possono applicare la procedura di somma urgenza di cui all'articolo 140 del decreto legislativo n. 36/2023.

2. Le procedure di affidamento di cui agli articoli 76, comma 2, lett. c) e 140, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023 sono sempre accompagnate da una relazione tecnica di competenza dei Soggetti attuatori che ne giustifichi l'applicabilità rappresentando la specifica situazione di necessità. In tali casi, il termine per il controllo del possesso dei requisiti da parte della Stazione appaltante è fissato in 90 giorni dall'affidamento.
3. Il Soggetto attuatore, con provvedimento motivato, può procedere, ove necessario, in deroga all'articolo 50 del decreto legislativo n. 36/2023, all'affidamento di servizi, forniture e lavori nei modi seguenti:
 - a) tramite affidamento diretto di servizi e forniture di importo superiore ad € 140.000 e fino alla soglia europea di cui all'articolo 14, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 36/2023;
 - b) tramite affidamento diretto dei lavori di importo pari o superiore ad € 150.000 e fino ad € 1.000.000, a seguito di consultazione formale di almeno tre operatori economici qualificati;
 - c) tramite affidamento diretto dei lavori di importo pari o superiore ad € 1.000.000 e fino ad € 2.500.000, a seguito di consultazione formale di almeno cinque operatori economici qualificati;
 - d) per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore ad € 2.500.000 e fino alla soglia europea di cui all'articolo 14, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 36/2023, si applica quanto previsto al successivo comma 4.
4. Per le procedure di affidamento di cui all'articolo 76, comma 2, lett. c), del decreto legislativo n. 36/2023:
 - a) il Soggetto attuatore interpella almeno cinque operatori economici, ove esistenti;
 - b) il termine per la presentazione delle offerte è individuato in quindici giorni decorrenti dalla trasmissione delle lettere di invito agli operatori economici;
 - c) il termine di cui all'articolo 88, comma 3, del decreto legislativo n. 36/2023 per la comunicazione a tutti gli offerenti delle ulteriori informazioni richieste sui documenti di gara è ridotto a quattro giorni;
 - d) gli operatori economici da invitare a presentare offerta potranno essere selezionati mediante sorteggio;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

- e) è sempre consentita la possibilità di non richiedere, ai fini della partecipazione, le garanzie provvisorie ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 36/2023;
 - f) è sempre consentita la disapplicazione delle previsioni di cui all'articolo 17, comma 5 del decreto legislativo n. 36/2023, e, per l'effetto, l'adozione del provvedimento di aggiudicazione non efficace prima della verifica del possesso dei requisiti in capo al/ai migliore offerente/i, fatta salva la verifica preventiva circa il rispetto degli obblighi in materia di antimafia.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti nonché le deroghe disciplinate al successivo articolo 7, si applicano anche alle procedure relative al Programma di demolizioni pubbliche approvato dal Commissario straordinario, stante il loro carattere di urgenza e criticità.
6. Per la scelta degli operatori economici incaricati della realizzazione, della progettazione e/o dell'esecuzione degli interventi, al fine di assicurare il pieno rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, non discriminazione, libero accesso al mercato, rotazione degli operatori economici, efficienza ed efficacia, i Soggetti attuatori possono avvalersi dell'Elenco degli operatori economici predisposti dal Commissario Straordinario.

Articolo 5

(Ulteriori funzioni attuative del Commissario straordinario e deroghe speciali)

1. Per l'intervento denominato "Sistemazione idrogeologica (IF13) in agro del Comune di Casamicciola Terme", finanziato nell'ambito della programmazione PSC 2000/2020, ai sensi della DGR n. 423 del 5/10/2021 della Regione Campania per un importo complessivo di euro 3.100.000,00, per il quale il Presidente della Regione Campania - Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico ex art. 10, comma 1 della legge n. 114 del 2014 e successive modifiche e integrazioni, ha richiesto al Commissario Delegato di assumere la funzione di Soggetto attuatore, la medesima funzione sarà assunta dalla Struttura commissariale avvalendosi dell'UTA nell'ambito della convenzione stipulata. Per tale intervento si applicano tutte le disposizioni previste dalle ordinanze commissariali vigenti per gli interventi ricompresi nel Piano di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge n. 186/2022.
2. Per gli interventi annoverati nell'ambito del servizio idrico integrato e funzionalmente correlati alla mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico, può essere individuato quale Soggetto



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

attuatore il gestore del servizio idrico integrato dell'isola di Ischia, EVI s.p.a., al fine di garantire la massima efficacia di risultato dei medesimi interventi.

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 685, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il Commissario straordinario provvede alla predisposizione del Piano degli interventi di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, per tutti i comuni dell'isola di Ischia, avvalendosi delle Università e dei Centri di competenza, individuando, con propria ordinanza, gli interventi urgenti e di particolare criticità per la messa in sicurezza idrogeologica, per i quali potranno essere esercitati i poteri di deroga previsti dalla legge.

Articolo 6

(Redazione e approvazione dei progetti)

1. La progettazione degli interventi è sempre necessaria ad esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, pulizia e sostituzione di elementi non strutturali e che non comportino modifiche dei regimi idraulici degli alvei.
2. Per gli interventi per i quali, ai sensi del precedente comma 1, non vige l'obbligo della progettazione, il Soggetto attuatore può procedere alla loro esecuzione a seguito della trasmissione di una relazione tecnica descrittiva alla Struttura commissariale.
3. Nei casi in cui il Soggetto attuatore proceda all'esecuzione dell'intervento in somma urgenza, la redazione del progetto, ove necessario su indicazione del Tavolo tecnico di cui all'articolo 9, sarà eseguita in concomitanza con le lavorazioni. Il Soggetto attuatore procede, in tali casi, alla redazione degli elaborati tecnico-economici che descrivono gli interventi, eseguiti o in esecuzione, e li sottopone al medesimo Tavolo tecnico. Il progetto, all'esito delle valutazioni del Tavolo tecnico, è inserito dal Soggetto attuatore nella relazione giustificativa di cui all'art. 140, comma 4 del decreto legislativo n. 36/2023.
4. L'approvazione dei progetti avviene secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 2 e 3 dell'ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del 10 marzo 2023, come integrata dall'articolo 3 dell'ordinanza del Commissario Delegato n. 16 del 7 dicembre 2023. In particolare, per tutti gli interventi, ad esclusione di quelli per i quali si procede in somma urgenza, limitatamente ai casi in cui è necessario acquisire più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

denominati, da parte di diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il Soggetto attuatore o, in caso di ritardo, il Commissario straordinario, provvede all'approvazione dei progetti in sede di Conferenza di servizi, che è indetta entro sette giorni dalla trasmissione dei progetti da parte dei Soggetti attuatori ed è conclusa, di norma, entro venti giorni dalla convocazione. Gli Enti componenti la Conferenza di servizi potranno richiedere, entro cinque giorni dalla ricezione dell'avviso di convocazione della stessa, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione richiedente o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Il presidente della Conferenza, in presenza di ragioni di assoluta urgenza che non consentono ulteriori dilazioni ovvero nel caso in cui richieste di integrazioni o pareri di diniego dovessero risultare manifestamente insufficienti a sorreggere validamente una determinazione conclusiva negativa della Conferenza di servizi, può determinare la conclusione favorevole della medesima sulla base delle posizioni prevalenti, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della legge n. 241 del 1990. Si applicano, per quanto non diversamente disposto in deroga dalle ordinanze commissariali vigenti, gli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La determinazione conclusiva favorevole della Conferenza di servizi ha l'effetto di approvazione dei progetti e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto. Comporta, inoltre, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori, se non già altrimenti disposti. I pareri, i visti, i nulla-osta relativi e ogni altro atto di assenso comunque denominato che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza di servizi di cui al presente comma, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

Articolo 7

(Ulteriori deroghe al Codice dei contratti pubblici)

1. Nell'esercizio dei poteri commissariali di deroga previsti dall'articolo 1, comma 685 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza e di quelli disposti con le altre ordinanze commissariali vigenti, gli appalti pubblici di lavori, forniture



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

e servizi possono essere affidati in deroga alle seguenti disposizioni del decreto legislativo n. 36/2023:

- a) articolo 15, comma 2, primo periodo, relativamente alla necessaria individuazione del RUP tra i dipendenti della stazione appaltante o dell'ente concedente, per consentire alle stazioni appaltanti, ove strettamente necessario, di individuare il RUP tra soggetti idonei anche estranei alle medesime, purché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici;
 - b) articoli 50 e 108, relativamente all'aggiudicazione dei servizi di progettazione, che può essere effettuata, fino alla soglia di valore di euro 450.000, con il criterio del massimo ribasso in alternativa al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto delle indicazioni progettuali da parte della Struttura commissariale;
 - c) articolo 44, comma 4, con riferimento alle procedure che prevedono l'affidamento congiunto dei lavori e della progettazione esecutiva, che possono essere affidate mediante il criterio del prezzo più basso. In tali casi, il 35% dell'importo da porre a base di gara per le spese di progettazione può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte.
2. Per tutti gli interventi dei Piani del Commissario Straordinario, in considerazione della straordinaria urgenza degli interventi, gli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria possono essere disposti in forma diretta dal Commissario straordinario o da soggetto da lui delegato, per importi fino alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 36/2023, nell'ambito delle professionalità iscritte all'albo dei fornitori, istituito ai sensi del decreto commissariale n. 1737 del 30 maggio 2023, come da ultimo aggiornato con decreto n. 1908 del 7 marzo 2024, nel rispetto del principio di rotazione e delle specifiche competenze professionali necessarie per l'espletamento dei servizi tecnici. In tali casi si applica la decurtazione dei compensi previsti nella tariffa professionale di cui al DM 17 giugno 2016 nella misura del 20%.
 3. Per gli interventi di cui al precedente comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto legislativo n. 36/2023.
 4. Su richiesta motivata dei Soggetti attuatori, il Commissario Straordinario può stabilire deroghe ulteriori rispetto a quelle già disposte con le ordinanze vigenti, per la realizzazione degli interventi di particolare criticità e urgenza.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

5. Le disposizioni relative agli Accordi Quadro di cui all'articolo 9 dell'ordinanza speciale del Commissario straordinario n. 9 del 13 settembre 2024 si applicano anche per l'affidamento di lavori e servizi relativi agli interventi di cui al Piano di demolizione dei fabbricati danneggiati dal sisma 2017 ai sensi dell'art. 14 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 24 del 21 luglio 2023.
6. Gli Accordi Quadro di cui al precedente comma 5 possono essere conclusi in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 36/2023 e utilizzando, in quanto compatibili, le deroghe di cui al precedente comma 1. La procedura negoziata ad evidenza pubblica di cui all'articolo 9 dell'ordinanza speciale del Commissario straordinario n. 9 del 13 settembre 2024 si applica nei limiti delle disposizioni di cui al precedente articolo 4.

Articolo 8

(Rendicontazioni e spese tecniche)

1. Per i procedimenti di rendicontazione per i quali i Soggetti attuatori, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, non abbiano ancora trasmesso alla Struttura commissariale alcuna delle documentazioni previsti dalle ordinanze del Commissario Delegato, non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 5 e 6 dell'ordinanza del Commissario Delegato n. 15 del 31 ottobre 2023.
2. In caso di affidamento diretto degli incarichi di progettazione dei servizi di ingegneria e di architettura successivo alla data di adozione della presente ordinanza, le spese tecniche sono riconosciute nel limite dell'80% degli importi delle parcelle calcolate ai sensi del DM 17 giugno 2016, comprensivi di spese ed oneri.
In caso di affidamento degli incarichi tecnici tramite le procedure di gara, le spese tecniche sono riconosciute nei limiti dei ribassi offerti e comunque entro l'80% degli importi delle parcelle calcolate ai sensi del DM 17 giugno 2016.
3. Sono riconosciute, nel limite del 4% degli importi dei lavori comprensivi dei costi della sicurezza, le spese di cui all'articolo 3 dell'ordinanza n. 19 del Commissario Delegato, necessarie per acquisire professionalità per il supporto e l'assistenza tecnica, anche di tipo specialistico per l'attuazione degli interventi del Piano degli interventi urgenti di cui al precedente articolo 2,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

comma 1. Le spese di cui al presente comma sono riconosciute nel limite dell'80% degli importi delle parcelle calcolate ai sensi del DM 17 giugno 2016.

4. Il riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 36/2023 è possibile entro i limiti dell'importo finanziato, allegando il documento comprovante l'avvenuto versamento ai destinatari finali della quota spettante.
5. Non è consentito l'utilizzo di economie derivanti da ribassi d'asta. La Struttura Commissariale provvede ad autorizzare, su richiesta motivata dei Soggetti attuatori, eventuali variazioni dovute a rimodulazioni, devoluzioni, specificazione dell'oggetto, rettifiche, accorpamenti o suddivisione degli interventi compresi nel Piano degli interventi nonché il finanziamento di nuovi interventi, anche utilizzando le economie conseguite.
6. La disciplina amministrativo-contabile relativa alla documentazione necessaria per la rendicontazione e alle modalità di spedizione è definita con apposita direttiva del dirigente competente.

Articolo 9

(Unità tecnica di direzione degli interventi urgenti e tavolo tecnico)

1. È confermata, presso la Struttura Commissariale, l'istituzione dell'Unità tecnica di direzione degli interventi urgenti, ai sensi dell'articolo 4 dell'ordinanza del Commissario Delegato n. 12 del 23 maggio 2023.
2. L'Unità tecnica di cui al comma 1 è composta dai dirigenti competenti all'attuazione del Piano degli interventi, da uno o più esperti della Struttura commissariale e dall'ulteriore personale tecnico-amministrativo individuato dai dirigenti. Il Sub Commissario esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento sulle attività dell'Unità tecnica.
3. L'Unità tecnica di cui al presente articolo assolve ai seguenti compiti:
 - definizione, in accordo con i Soggetti attuatori, delle priorità da inserire nei piani di lavoro delle imprese;
 - indicazione di azioni per la mitigazione dei rischi legati alle interferenze tra cantieri;
 - monitoraggio e controllo, anche mediante sopralluoghi, del rispetto dei cronoprogrammi degli interventi;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

- risoluzione, in accordo con i direttori dei lavori e le imprese esecutrici, delle problematiche tecniche di cantiere.
4. Il Sub Commissario coordinatore dell'Unità tecnica di cui al presente articolo ha la facoltà di emanare specifici ordini di servizio al fine di accelerare l'attuazione degli interventi e favorire il regolare andamento del cantiere. I Soggetti attuatori e gli altri operatori economici sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dell'Unità tecnica.
 5. L'Unità tecnica di cui al presente articolo promuove lo svolgimento di tavoli tecnici istruttori, ove necessari, con gli operatori economici privati e gli Uffici tecnici dei Soggetti attuatori nonché tra i soggetti istituzionali che compongono la Conferenza di servizi ovvero che sono titolari di poteri autorizzatori. Il Tavolo tecnico è convocato e presieduto dal dirigente competente.
 6. Il Tavolo tecnico di cui al precedente comma 5 ha la funzione di supportare i Soggetti attuatori nella preparazione della documentazione dei progetti da sottoporre alla Conferenza di servizi di cui al precedente articolo 6, comma 4, e di valutare, ai fini di cui al successivo comma, i progetti degli interventi eseguiti in somma urgenza.
 6. Il Tavolo tecnico, evitando qualunque aggravio procedimentale, effettua una valutazione dei progetti al fine di verificare:
 - che il livello di qualità e i contenuti del materiale progettuale sia sufficiente al fine di una corretta valutazione in Conferenza di servizi qualora necessaria;
 - i tempi di esecuzione presenti nel cronoprogramma;
 - il corretto utilizzo delle risorse economiche a disposizione con riferimento alle finalità del progetto, al dimensionamento degli interventi, all'estensione e tipologia delle opere in riferimento agli obiettivi contenuti nei Piani commissariali;
 - la compatibilità preliminare degli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali;
 - la minimizzazione dei rischi di varianti in corso d'opera e di relativi aumenti di costo degli interventi;
 - ove applicabile, che i Soggetti attuatori abbiano verificato che il progetto sia in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. In tal caso i Soggetti attuatori dovranno proporre



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

al Commissario straordinario il ricalcolo della somma assegnata e quest'ultimo provvederà per quanto di competenza.

7. Le attività del Tavolo tecnico sono preliminari e non sostitutive di quelle previste per la verifica della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 36/2023. La verifica del progetto finalizzata alla sua validazione rimane un'attività di esclusiva competenza del Soggetto attuatore e avviene, di norma, a seguito degli esiti delle Conferenze di servizi.
8. Il responsabile del progetto dovrà tenere conto delle indicazioni del Tavolo tecnico e potrà, eventualmente, discostarsene con atto motivato.
9. Nel caso in cui, anche a seguito di quanto previsto dal precedente comma 8, permangano forti criticità della Struttura commissariale in merito all'ammissibilità a finanziamento dello specifico intervento, è facoltà del dirigente che presiede il Tavolo, per casi particolari e con atto motivato, proporre al Commissario straordinario la sospensione del finanziamento.

Articolo 10

(Disposizioni in materia di ricostruzione privata post evento catastrofico del 26 novembre 2022)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 685 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per tutti gli edifici danneggiati dagli eventi catastrofici del 26 novembre 2022 sull'isola di Ischia si applicano le disposizioni vigenti in materia di ricostruzione privata e delocalizzazioni contenute nelle ordinanze del Commissario straordinario e, in particolare: ordinanza n. 7 del 27 settembre 2019, e successive modifiche e integrazioni, ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022, ordinanza n. 22 del 26 maggio 2023, ordinanza n. 24 del 21 luglio 2023. Si applicano, altresì, le disposizioni in materia di ricostruzione privata e delocalizzazioni contenute nelle seguenti ordinanze del Commissario straordinario: ordinanza speciale n. 8 del 24 aprile 2024, ordinanza speciale n. 9 del 13 settembre 2024 e ordinanza speciale n. 10 del 30 dicembre 2024.
2. Relativamente agli edifici danneggiati con esito AeDEI - Ischia 2023 di tipo E o EF, collassati o per cui è indispensabile la demolizione preventiva alla ricostruzione, è assegnato un livello operativo di tipo L4. Per i restanti edifici si assegna un livello operativo convenzionale L2, con possibilità di richiedere una revisione dello stesso mediante relazione tecnica, da sottoporre all'esame della Struttura Commissariale, ai sensi dell'articolo 12, comma 2 dell'ordinanza n. 17/2022.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

3. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3 dell'ordinanza n. 30 del 6 marzo 2025, per tutti i comuni dell'isola di Ischia, il contributo di delocalizzazione è concesso sulla base dei seguenti criteri:
 - a) per gli edifici con danni rilevanti come attestati dalla scheda AeDEI con esito E o E-F, è concesso un contributo tenendo conto del costo parametrico determinato ai sensi dell'ordinanza n. 7/2019 e successive modifiche e integrazioni, sulla base del livello operativo L4 di cui all'allegato 2 dell'ordinanza n. 17/2022 calcolato sulla superficie utile dell'edificio comprensivo delle pertinenze, nei limiti delle superfici ammissibili ai sensi dell'art. 16 dell'ordinanza n. 24/2023, incrementato del 30% a titolo di maggiorazione, finalizzata a far fronte agli eventuali maggiori costi di acquisizione ed ogni altra spesa documentata, nonché agli altri oneri accessori anche di natura fiscale;
 - b) per gli altri edifici è concesso un contributo pari al minore tra il costo parametrico determinato ai sensi dell'ordinanza n. 7/2019 e successive modifiche e integrazioni, sulla base del livello operativo convenzionale "L2" di cui al precedente comma 2, disciplinato nell'allegato 2 dell'ordinanza n. 17/2022, che è calcolato sulla superficie utile dell'edificio comprensivo delle pertinenze nei limiti delle superfici ammissibili ai sensi dell'art. 16 dell'ordinanza n. 24/2023 e l'analogo calcolo effettuato dal professionista incaricato con le quotazioni OMI minime riferite alla zona del comune ed alla tipologia di abitazione.
4. Limitatamente agli edifici ricadenti in aree classificate a rischio idrogeologico elevato (R3) o molto elevato (R4) dei comuni di Barano, Forio, Lacco Ameno, Ischia e Serrara Fontana, si dispone la riapertura dei termini fino al 31 maggio 2025 per la presentazione di ulteriori istanze di sopralluogo, da parte dei cittadini e dei titolari di attività produttive, con procedura AeDEI.
5. I rilievi di cui al comma precedente verranno effettuati, secondo quanto disposto dell'articolo 3 dell'ordinanza n. 7/2023, e successive modifiche e integrazioni, dai tecnici della Struttura del Commissario straordinario muniti di specifica professionalità, individuati dal dirigente competente, che hanno maturato l'esperienza sul campo, e, ove necessario, dei tecnici specialisti della Regione Campania.

Articolo 11

(Revoca dei finanziamenti)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

1. Il Commissario Straordinario, in attuazione dell'OCDPC n. 1130 del 21 febbraio 2025, si riserva di disporre la revoca dei finanziamenti, o in alternativa, la sostituzione del soggetto attuatore, degli interventi i cui lavori non risultino affidati entro i termini previsti, avviando le relative procedure a partire dal 1° luglio 2025. Le somme oggetto di revoca saranno destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza e ricompresi nella fattispecie di cui all'art. 25 comma 2, lett. b) del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1 attraverso la rimodulazione del Piano.
2. È fatta salva la facoltà del Commissario straordinario di revoca del finanziamento o, in alternativa, di sostituzione del Soggetto attuatore per gli interventi finanziati con sue ordinanze in caso di gravi e ingiustificati ritardi nell'attuazione degli stessi con riferimento ai cronoprogrammi definiti dalla Struttura commissariale e comunicati ai medesimi Soggetti attuatori.

Articolo 12

(Efficacia ed entrata in vigore)

1. La presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Protezione Civile, alla Presidenza della Regione Campania, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, alla Città Metropolitana di Napoli, alla Soprintendenza archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli e alle amministrazioni comunali di Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio, Serrara Fontana, Barano d'Ischia e Ischia ed è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità.
2. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività di ricostruzione post-sisma e di quelle emergenziali di cui all'OCDPC n. 1130 del 21 febbraio 2025, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, richiamato dall'art. 5-ter, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9.

Il Commissario Straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini